

## **D. L. 8 APRILE 2020, N. 23**

# **NOVITÀ CONCORSUALI E SOCIETARIE**

DE BERTI JACCHIA FRANCHINI FORLANI  
STUDIO LEGALE

Il Decreto Legge n. 23/2020 (*“Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”*) è stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore oggi, 9 aprile 2020. Nel Decreto sono previste alcune misure per garantire la continuità delle aziende.

In particolare, segnaliamo di seguito una sintesi delle novità riguardanti la disciplina dell'insolvenza e le correlate norme di diritto societario.

### **Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14**

*Art. 5: “All’articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 1 è sostituito dal seguente «1. Il presente decreto entra in vigore il 1 settembre 2021, salvo quanto previsto al comma 2”.*

Nel mutato quadro macroeconomico causato dall'emergenza derivante dall'epidemia di COVID-19, il Governo ha ritenuto necessario disporre il **rinvio integrale dell'entrata in vigore** del d.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, (**Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza**) al 1° settembre 2021.

Dalla relazione accompagnatoria del decreto, si legge che la proroga proposta persegue la finalità della certezza del diritto in quanto, in questo particolare momento di crisi del sistema produttivo ed economico, potrebbe non essere garantita la piena applicazione della riforma della disciplina del fallimento.

In particolare:

1. la novità più rilevante del Codice, il sistema delle c.d. misure di allerta volte a provocare l'emersione anticipata della crisi delle imprese, è stato concepito nell'ottica di un quadro economico stabile all'interno del quale la preponderanza delle imprese non sia colpita dalla crisi. In una situazione in cui l'intero tessuto economico risulta colpito da una gravissima crisi, invece, gli indicatori non potrebbero svolgere alcun concreto ruolo selettivo

2. la filosofia di fondo del Codice consiste nel salvataggio del maggior numero imprese e della loro continuità, adottando lo strumento liquidatorio del fallimento come *extrema ratio*, cui ricorrere in assenza di concrete alternative. In un ambito economico in cui potrebbe maturare una crisi degli investimenti e delle risorse necessarie per procedere a ristrutturazioni delle imprese, il Codice finirebbe per mancare il proprio traguardo
3. inoltre, risulta opportuno che l'attuale momento di incertezza economica venga affrontato con uno strumento comunque largamente utilizzato e conosciuto quale la Legge Fallimentare. Sarebbe stato irragionevole avviare la sperimentazione delle nuove regole proprio nei mesi in cui sarà probabile una diffusione delle crisi d'impresa.

Già diversi interpreti avevano sottolineato come la prospettiva adottata dal Codice della Crisi, che considera l'andamento del settore di appartenenza, prescindendo da una possibile condizione di crisi generalizzata che riguardi l'intero sistema produttivo. A ragione della crisi economica conseguente alla pandemia, le condizioni critiche potrebbero costituire uno stato comune causando evidenti limiti nel riconoscimento tempestivo dello stato di crisi d'impresa. Conseguentemente, nel contesto di crisi generalizzata la statistica adottata dal Codice rischia di perdere di significatività: il confronto tra situazioni correnti e situazioni ante crisi perde di significatività.

In questo contesto, era già stata sottolineata la necessità di un rinvio dell'entrata in vigore non solo delle misure di allerta (come disposto dall'art. 11 d.l. 2 marzo 2020, n. 9) ma dell'intera nuova disciplina del Codice della Crisi per continuare a garantire l'utilizzabilità, tra l'altro, dello strumento del concordato preventivo (nella riforma limitato a rari casi). Il Governo ha evidentemente condiviso queste osservazioni.

In sintesi, si prevede di prorogare la data di entrata in vigore di un anno per superare la fase più acuta della crisi facendo tornare pian piano alla normalità l'intero sistema economico. Nel contempo tutti gli operatori avranno a disposizione un anno di tempo in più per procedere all'approfondimento del Codice (come eventualmente modificato dal Decreto Correttivo attualmente in fase finale di predisposizione), e il differimento consentirà anche un allineamento con l'emananda normativa di attuazione della direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza (Direttiva UE 1023/2019). Inoltre, si è optato per collocare l'entrata in vigore dalla originaria metà del mese di agosto, alla cessazione della sospensione feriale con la ripresa di tutte le attività dei Tribunali.

## **Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione**

*Art. 9: "1. I termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2021 sono prorogati di sei mesi.*

*2. Nei procedimenti per l'omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020 il debitore può presentare, sino all'udienza fissata per l'omologa, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato ai sensi dell'articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o di un nuovo accordo di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il termine decorre dalla data del decreto con cui il Tribunale assegna il termine e non è prorogabile. L'istanza è inammissibile se presentata nell'ambito di un procedimento di concordato preventivo nel corso del quale è già stata tenuta l'adunanza dei creditori ma non sono state raggiunte le maggioranze stabilite dall'articolo 177 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.*

3. Quando il debitore intende modificare unicamente i termini di adempimento del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione deposita sino all'udienza fissata per l'omologa una memoria contenente l'indicazione dei nuovi termini, depositando altresì la documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini. Il differimento dei termini non può essere superiore di sei mesi rispetto alle scadenze originarie. Nel procedimento per omologa del concordato preventivo il Tribunale acquisisce il parere del Commissario giudiziale. Il Tribunale, riscontrata la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 180 o 182 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, procede all'omologa, dando espressamente atto delle nuove scadenze.

4. Il debitore che ha ottenuto la concessione del termine di cui all'articolo 161, comma sesto, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che sia già stato prorogato dal Tribunale, può, prima della scadenza, presentare istanza per la concessione di una ulteriore proroga sino a novanta giorni, anche nei casi in cui è stato depositato ricorso per la dichiarazione di fallimento. L'istanza indica gli elementi che rendono necessaria la concessione della proroga con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Il Tribunale, acquisito il parere del Commissario giudiziale se nominato, concede la proroga quando ritiene che l'istanza si basa su concreti e giustificati motivi. Si applica l'articolo 161, commi settimo e ottavo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

5. L'istanza di cui al comma 4 può essere presentata dal debitore che ha ottenuto la concessione del termine di cui all'articolo 182 bis, comma settimo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il Tribunale provvede in camera di consiglio omessi gli adempimenti previsti dall'articolo 182 bis, comma settimo, primo periodo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e concede la proroga quando ritiene che l'istanza si basa su concreti e giustificati motivi e che continuano a sussistere i presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui all'articolo 182 bis, primo comma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267”.

Il Governo, come auspicato, è intervenuto per cercare di agevolare l'accesso e l'utilizzo degli strumenti di prevenzione della crisi, primi tra tutti gli accordi di ristrutturazione e il concordato preventivo.

A tal fine, sono previste una serie di misure per scongiurare il rischio che i tentativi di soluzione della crisi di impresa alternativi al fallimento, promossi precedentemente al palesarsi della pandemia COVID-19 e che potevano avere concrete possibilità di successo prima dello scoppio della crisi economica, siano compromessi dall'attuale situazione emergenziale.

Allo scopo di neutralizzare questo rischio, è introdotta:

1. una **proroga ex lege di 6 mesi** dei termini di adempimento in scadenza nel periodo 23 febbraio - 31 dicembre 2021 dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione, che abbiano già conseguito con successo l'omologa da parte del Tribunale al momento dell'emergenza
2. in relazione ai procedimenti di omologa dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione ancora pendenti alla data del 23.02.2020, la possibilità per il debitore di ottenere dal Tribunale un **nuovo termine** (non prorogabile) non superiore a 90 giorni, finalizzato alla presentazione *ex novo* di una proposta di concordato o un nuovo accordo di ristrutturazione. Il termine concesso decorre dalla data del provvedimento del tribunale.

In modo il debitore, fino all'udienza fissata per l'omologa, potrà tenere conto dei fattori economici sopravvenuti per effetto della crisi epidemica. Nel caso del concordato preventivo, tuttavia, sono esclusi da tale possibilità i debitori la cui originaria proposta sia già stata

sottoposta al voto dei creditori senza successo (per cui resterà ferma la possibilità di depositare una nuova proposta dopo la dichiarazione di inammissibilità ai sensi dell'art. 179 l. fall.)

3. in relazione ai procedimenti di omologa dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione ancora pendenti alla data del 23.02.2020, la possibilità per il debitore di optare per una soluzione più snella per **modificare unicamente i termini di adempimento** originariamente prospettati nella proposta e nell'accordo. La modifica deve avvenire tramite una memoria **(i)** con l'indicazione dei nuovi termini non superiori di 6 mesi rispetto a quelli originariamente indicati, **(ii)** accompagnata dalla documentazione che comprova la necessità della modifica. Il Tribunale procede all'omologa dopo aver acquisito il parere del commissario giudiziale, subordinatamente alla verifica della persistente sussistenza dei presupposti, dando espressamente atto delle nuove scadenze;
4. un **nuovo termine "secco" di 90 giorni** di cui si può avvalere il debitore cui sia stato concesso termine, alternativamente, ai sensi dell'art. 161, comma sesto, l. fall. (c.d. "preconcordato" o "concordato in bianco") o ai sensi dell'art. 182 *bis* comma settimo l. fall.

Questa facoltà è accessibile per il debitore quando gli originari termini siano in scadenza senza possibilità di ulteriori proroghe. La proroga è applicata anche in presenza di un ricorso per dichiarazione di fallimento, per conferire quante più *chances* possibili al salvataggio dell'impresa. E', però, necessario presentare un'istanza (da presentare prima della scadenza dell'originario termine) indicando gli elementi che rendono necessaria la concessione della proroga con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto dell'emergenza COVID-19. Conseguentemente, dopo aver acquisito il parere del Commissario giudiziale (se nominato), il Tribunale concede la proroga dopo aver constatato i concreti e giustificati motivi nel caso del concordato preventivo, nonché, nel caso degli accordi di ristrutturazione, la persistente sussistenza dei presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui all'articolo 182 *bis* primo comma.

Nel caso degli accordi di ristrutturazione, la procedura prevista dall'articolo 182 *bis*, comma settimo, primo periodo, l. fall<sup>1</sup> non troverà applicazione, purché nell'istanza di concessione della proroga il debitore abbia richiamato tutti gli elementi che l'hanno resa necessaria e i fatti sopravvenuti.

Trattandosi di una mera dilatazione degli originari termini, per il resto troverà applicazione la disciplina prevista per l'*automatic stay*, a cominciare dal settimo e ottavo comma dell'art. 161, espressamente richiamati.

Queste misure potrebbero riscontrare un ostacolo nella sospensione dell'attività giudiziaria<sup>2</sup>, in particolare per le procedure ancora da avviare.

A questo riguardo alcuni interpreti<sup>3</sup> avevano suggerito di introdurre una sorta di "presunzione di funzionalità" della procedura di risoluzione della crisi per tutti i finanziamenti erogati ad imprese

---

<sup>1</sup> Ai sensi del quale: "Il tribunale, verificata la completezza della documentazione depositata, fissa con decreto l'udienza entro il termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza di cui al sesto comma [l'imprenditore può chiedere al tribunale di vietare l'inizio o la prosecuzione di azioni cautelari e/o esecutive anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell'accordo depositando una serie di documentazione e una proposta di accordo] disponendo la comunicazione ai creditori della documentazione stessa."

<sup>2</sup> L'art. 83 del d.l. 19 marzo 2020, n. 18, al comma 2, aveva sospeso sino al 15 aprile sia le udienze sia i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Il nuovo decreto prevede lo spostamento, del termine concernente il rinvio d'ufficio delle udienze e la sospensione di tutti i termini procedurali dal 15 aprile all'11 maggio.

<sup>3</sup> N. ABRIANI E G. PALOMBA, *Strumenti e procedure di allerta: una sfida culturale (con una postilla sul Codice della crisi dopo la pandemia da Coronavirus*, in [www.osservatorio-oci.org](http://www.osservatorio-oci.org).

che, entro un breve arco temporale abbiano effettivamente presentato una domanda di accesso alla procedura di concordato o di omologazione di un accordo di ristrutturazione, così prescindendo dal successivo provvedimento giudiziale di ammissione o di omologazione. D'altra parte, è evidente il rischio che questa favorevole disciplina possa avvantaggiare anche soggetti non meritevoli che pongano in essere comportamenti fraudolenti. Pare quindi ragionevole la previsione introdotta con il decreto, legata ad un provvedimento del giudice che verifichi in concreto la situazione dell'imprenditore.

Altri autori<sup>4</sup> avevano sottolineato come la nuova procedura di composizione assistita davanti agli OCRI presso le Camere di commercio, prevista nel Codice della Crisi, avrebbe potuto svolgere una funzione utile di mediazione nell'interesse del debitore e dei creditori (con particolare riguardo alla possibilità di avvalersi delle misure provvisorie di sospensione delle azioni esecutive). Evidentemente, però, si è preferito permettere a tutti i soggetti coinvolti di continuare ad operare secondo prassi già consolidate senza dubbi interpretativi e di procedure.

### **Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza**

*Art. 10: "1. Tutti i ricorsi ai sensi degli articoli 15 e 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 sono improcedibili.*

*2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alla richiesta presentata dal pubblico ministero quando nella medesima è fatta domanda di emissione dei provvedimenti di cui all'articolo 15, comma ottavo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.*

*3. Quando alla dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi presentati nel periodo di cui al comma 1 fa seguito la dichiarazione di fallimento, il periodo di cui al comma 1 non viene computato nei termini di cui agli articoli 10 e 69 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267".*

Nella relazione accompagnatoria del Decreto, viene illustrata l'indispensabile esigenza di sottrarre le imprese, per un periodo di tempo limitato dal 9 marzo al 30 giugno 2020, ai procedimenti finalizzati all'apertura del fallimento e di procedure fondate sullo stato di insolvenza. Ciò per evitare che l'eventuale stato di insolvenza derivante da fattori esogeni e straordinari costringa diversi imprenditori a presentare istanza di fallimento in proprio oppure ad essere sottoposti alle istanze di fallimento di terzi.

In ragione della straordinarietà della congiuntura sociale ed economica, il Governo ha individuato questa misura eccezionale e temporanea, di durata ristretta ma a valenza generale alla luce della probabile difficoltà che si riscontrerebbe cercando di individuare le cause dello stato di insolvenza dell'impresa, dovendo distinguere tra quelle dovute (o meno) al diffondersi della crisi determinata dalla pandemia COVID-19. Inoltre, nella situazione di crisi generale la liquidazione porterebbe soltanto ad una svendita delle attività. Quindi, per evitare procedure viziate da fattori estranei all'operato degli imprenditori, si è optato, per una **previsione generale di improcedibilità dei ricorsi** per un periodo limitato, scaduto il quale le istanze per dichiarazione dello stato di insolvenza potranno essere nuovamente presentate.

---

<sup>4</sup> L. PANZANI, *I prevedibili effetti del coronavirus sulla disciplina delle procedure concorsuali*, [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)

Il blocco si estende alle ipotesi di ricorso presentate da terzi creditori o dagli imprenditori stessi, in linea con le raccomandazioni contenute in un recente studio<sup>5</sup> del CERIL - Conference On European Restructuring And Insolvency Law. In tal modo, gli imprenditori potranno valutare con maggiore ponderazione la possibilità di ricorrere a strumenti alternativi alla soluzione della crisi di impresa senza essere esposti a conseguenze civili e penali connesse ad un aggravamento dello stato di insolvenza (in ogni caso sarebbe in gran parte da ricondursi a fattori esogeni).

Espressamente esclusa dal blocco è, invece, l'istanza presentata dal pubblico ministero quando, contestualmente con il ricorso viene richiesta al tribunale l'adozione di provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell'impresa oggetto del provvedimento. Questa esclusione evita che l'improcedibilità avvantaggi le imprese che mettano in atto operazioni dissipative con rilevanza anche penale.

Inoltre, allo scopo di evitare che tale blocco venga a riverberarsi in senso negativo sulle forme di tutela della *par condicio creditorum*, l'ultimo comma della norma prevede che durante il periodo di blocco sia **sospeso il decorrere dei termini** per le azioni a tutela dei creditori dell'art. 69 bis l. fall.<sup>6</sup>. Quindi, quando il periodo emergenziale sarà passato, i creditori potranno (se del caso) proporre le azioni revocatorie. È altresì sospeso il computo del termine per la dichiarazione di fallimento ex art. 10 l. fall.<sup>7</sup> di un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese o effettiva cessazione dell'attività.

## Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito

*Art. 11: "1. Fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3, i termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.*

*2. L'assegno presentato al pagamento durante il periodo di sospensione è pagabile nel giorno di presentazione. La sospensione di cui al comma 1 opera su:*

*a) i termini per la presentazione al pagamento;*

*b) i termini per la levata del protesto o delle constatazioni equivalenti;*

*c) i termini previsti all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), della legge 15 dicembre 1990, n. 386, nonché all'articolo 9-bis, comma 2, della medesima legge n. 386 del 1990;*

---

<sup>5</sup> Professor STEPHAN MADAUS and Professor EM. BOB WESSELS, *COVID-19 urges legislators to adapt insolvency legislation*, CERIL EXECUTIVE STATEMENT 2020-1 on COVID-19 and insolvency legislation, 20 March 2020.

<sup>6</sup> L'art. 69 bis l. fall. dispone che: "Le azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell'atto.

Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese".

<sup>7</sup> L'art. 10 l. fall. dispone che: "Gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo.

In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, è fatta salva la facoltà per il creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività da cui decorre il termine del primo comma".

*d) il termine per il pagamento tardivo dell'assegno previsto dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge n. 386 del 1990.*

*4. I protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di Commercio; ove già pubblicati le Camere di commercio provvedono d'ufficio alla loro cancellazione. Con riferimento allo stesso periodo sono sospese le informative al Prefetto di cui all'articolo 8-bis, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 386”.*

La previsione introduce, in generale, la sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito emessi prima dell'entrata in vigore del decreto (9 aprile).

Con riguardo agli assegni bancari e postali, si sospende il termine di presentazione al pagamento del titolo a favore del beneficiario: ciò non impedisce ai beneficiari, che desiderino e siano in grado di farlo, di presentare il titolo al pagamento in pendenza della sospensione. Il titolo, quindi

- continua a essere pagabile nel giorno di presentazione qualora vi siano i fondi disponibili sul conto del traente;
- tuttavia, nell'ipotesi di difetto di provvista, varrà anche la sospensione della presentazione con conseguente temporanea inapplicabilità del protesto e della disciplina sanzionatoria dell'assegno.

In tale contesto non verrà quindi inviato il preavviso di revoca per gli assegni privi di provvista nel periodo di sospensione. Nel caso in cui l'avviso di revoca fosse già stato inviato, il termine di 60 giorni per l'esecuzione del pagamento tardivo è sospeso. Tutti gli elementi necessari per determinare la possibilità o meno di procedere al pagamento del titolo o per ulteriori azioni (es. protestabilità o meno), verranno valutati al termine del periodo di sospensione.

Si sospende, inoltre, la trasmissione alle Camere di Commercio da parte dei pubblici ufficiali dei protesti e delle constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino alla data di entrata in vigore del provvedimento; ove già pubblicati le Camere di commercio provvedono d'ufficio alla loro cancellazione.

Con riferimento allo stesso periodo sono sospese anche le informative al Prefetto di cui all'art. 8 bis, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 386; anche eventuali segnalazioni già inviate alla Centrale di allarme interbancaria dovranno essere cancellate a cura dell'intermediario che le ha effettuate. Al termine del periodo di sospensione le banche riavviano l'iter funzionale al pagamento del titolo.

La proposta dello studio del CERIL<sup>8</sup>, sostenuta anche da diversi autori<sup>9</sup>, di prevedere una sospensione generalizzata delle scadenze contrattuali relative ai pagamenti per le imprese che presentano insufficienti flussi di cassa dovuti al lockdown derivante dalle misure anti Covid-19, viene recepita solo limitatamente con esclusivo riferimento ai titoli di credito con scadenza dal 9 marzo al 30 aprile.

\*\*\*\*

La situazione straordinaria prodotta dalla pandemia ha imposto l'adozione di misure eccezionali e derogatorie tanto per l'appena esaminato diritto concorsuale, quanto per la disciplina societaria.

---

<sup>8</sup> Vedi nota 4

<sup>9</sup> L. PANZANI, op. cit.

## Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale

Art. 6: *“1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482 bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482 ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, n. 4), e 2545 duodecies del codice civile”.*

La relazione illustrativa del decreto prende atto che l'attuale stato di crisi economica determinato dall'epidemia di COVID-19 potrebbe causare una patologica perdita di capitale che non riflette le effettive capacità e potenzialità delle imprese. Quindi, nella prospettiva di notevole difficoltà nel reperire i mezzi per un adeguato rifinanziamento delle imprese, si prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto fino alla data del 31 dicembre 2020, non si applicano gli artt. 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482 bis, commi quarto, quinto e sesto e 2482 ter cc in materia di riduzione del capitale per perdite e riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545 duodecies cc.

In sintesi, la previsione in esame mira a evitare che la perdita di capitale dovuta alla crisi da Covid-19, ponga gli amministratori nell'alternativa tra l'immediata messa in liquidazione ed il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa ai sensi dell'art. 2486 cc. Diversi interpreti<sup>10</sup> avevano valutato positivamente questa momentanea sospensione dei rigidi meccanismi del “trasforma, ricapitalizza o liquida” previsti dagli artt. 2446 e 2447 cc, suggerendo ad esempio di rinviare l'obbligo di adozione degli opportuni provvedimenti al termine all'esercizio successivo (in linea con la disciplina già sperimentata in tema di *start-up* innovative).

La tempestiva informazione ai soci in ordine alle perdite (prevista per la società per azioni, dall'art. 58 della Direttiva 1132/2017) viene espressamente fatta salva dalla Relazione accompagnatoria al decreto.

## Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio

Art. 7: *“1. Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423 bis, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all'articolo 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.*

*2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati”.*

La disposizione prevede di neutralizzare gli effetti devianti dell'attuale crisi economica dovuta allo stato di emergenza Covid-19, consentendo alle imprese di redigere e approvare i bilanci con la valutazione delle voci secondo **il principio della prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività** di cui all'articolo 2423 bis, comma primo, n. 1) cc. Il dato temporale di riferimento per la riclassificazione delle voci è collegato alla situazione pre-emergenziale, ossia alla

---

<sup>10</sup> N. ABRIANI E G. PALOMBA, op. cit.

data del 23 febbraio 2020 con l'entrata in vigore delle prime misure collegate all'epidemia (decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13).

La norma, quindi, ha il fine di:

- i. consentire alle imprese, che prima della crisi presentavano una regolare prospettiva di continuità, di conservare tale prospettiva nella redazione dei bilanci degli esercizi in corso nel 2020 (escludendo, invece, le imprese che, indipendentemente dalla crisi COVID-19, si trovavano autonomamente in stato di perdita di continuità)
- ii. favorire la tempestiva approvazione dei bilanci (mantenendone l'essenziale funzione informativa), consentendo di affrontare le difficoltà dell'emergenza Covid-19 tramite una riclassificazione con riferimento alla situazione fisiologica precedente all'insorgere dell'emergenza medesima.

Resta ferma la previsione di cui all'art. 106 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 ("Cura Italia"), che ha prorogato di 60 giorni il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi all'esercizio 2019 (ordinariamente fissato al 30 aprile 2020).

### **Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società**

*Art. 8: "1. Ai finanziamenti effettuati a favore della società dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2467 e 2497 quinquies del codice civile".*

Al fine di incentivare un adeguato rifinanziamento delle imprese, vengono disattivati temporaneamente i meccanismi di postergazione nel rimborso dei finanziamenti effettuati dai soci o da chi esercita attività di direzione e coordinamento.

La *ratio* degli articoli 2467 e 2497 *quinquies* cc è quella di sanzionare indirettamente i fenomeni di c.d. sottocapitalizzazione nominale, per cui i mezzi per l'esercizio dell'impresa sono per lo più concessi sotto forma di finanziamento e solo in minima parte imputati a capitale. Nell'attuale situazione emergenziale, tuttavia, l'applicazione di tali meccanismi risulta eccessivamente disincentivante a fronte di un quadro economico che, secondo la relazione illustrativa del decreto, necessita di un maggior coinvolgimento dei soci nell'accrescimento dei flussi di finanziamento.

Il carattere comunque temporaneo della previsione limita la portata della deroga ai soli finanziamenti effettuati dalla data di entrata in vigore del provvedimento fino al 31 dicembre 2020.

9 aprile 2020



**Stefania Merati**

**ASSOCIATE**

 s.merati@dejalex.com

 +39 02 72554.1

 Via San Paolo 7  
20121 – Milano

I presenti articoli hanno esclusivamente finalità informative e non costituiscono parere legale.

*Those articles are exclusively for information purposes, and should not be considered as legal advice.*

MILANO

Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia  
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400  
milan@dejalex.com

ROMA

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia  
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44  
rome@dejalex.com

BRUXELLES

Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique  
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138  
brussels@dejalex.com

MOSCOW

Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia  
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93  
moscow@dejalex.com